

# L'industria delle Carni



Organo Ufficiale dell'Associazione Industriale delle Carni ASS.I.C.A.

N. 4  
Anno XXXIX  
Aprile 1999  
Milano  
Sped. in a. p. 70%  
Filiale di Milano

L. 3.500

Mensile di attualità, opinioni e vita di settore

## Raggiunto l'accordo sulla riforma della Politica Agraria Comune.



L'opinione del Ministro Ronchi sulla gestione degli imballaggi.

### In questo numero:

- Giappone: esordio a tempo di record della salumeria italiana.
- Redevances: novità per l'applicazione del nuovo decreto 432.
- Produzione carne suina nella UE: previsioni per il 1999.
- Il mercato dei salumi in Danimarca.
- Bilancio d'esercizio: miti e luoghi comuni.
- Il parere del consiglio UE sull'economia italiana.
- Salumi: un 1998 all'insegna della Pubblicità.

# Bilancio d'esercizio: miti e luoghi comuni



Prof. Franco Pontani, docente di "Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda" all'Università Cattolica di Milano e "Ragioneria Speciale" all'Università Cattolica di Piacenza

**Siamo nel periodo di redazione dei bilanci di esercizio delle società. Alcune vi hanno già provveduto e sono in attesa della approvazione assembleare, altre lo stanno ancora preparando.**

**V**ari sono i dilemmi che periodicamente assillano i redattori del bilancio annuale: quello della supposta conflittualità tra norme civili e fiscali, tra risultato di esercizio ed impatto dell'informazione sulle banche e sui soci, quello delle valutazioni di diverse poste dello stato patrimoniale e delle correlate influenze sul conto economico e quello inerente i commenti da esporre nella nota integrativa e nella relazione di gestione. Ulteriore preoccupazione desta l'estensione dei dettagli e dei commenti, non solo per le società a ristretta base partecipativa, ma anche per quelle di maggiore dimensione.

Alla fine di ogni esercizio, nella consapevolezza dell'imperfezione dei comportamenti assunti nell'applicare le leggi tributarie, del lavoro, della sicurezza, della produzione industriale o della distribuzione commerciale, ci si pone poi il problema di considerare l'opportunità o la necessità di accantonare

fondi rischi o di integrare il valore di quelli esistenti.

In taluni casi esiste anche il problema di come presentare la bozza di bilancio al Collegio Sindacale, di come limitare la portata, che potrebbe essere variamente interpretata, di talune formule, frasi, richiami di informativa che potrebbero risultare dalla loro relazione di legge. Infine, vi può essere il problema delle società di certificazione del bilancio: debbono essere condotte sempre e regolarmente al convincimento che tutto va bene, che i principi contabili, oltre che le norme di legge, sono regolarmente e costantemente seguiti, che non vi sono cambiamenti, che non vi sono rischi, che quindi il bilancio deve essere certificato senza eccezioni o riserve.

Le Lettere di Attestazione che possono essere richieste da Sindaci e da società di revisione vanno discusse, mediate nelle forme, limitate nella portata delle sostanze, ridotte a poche espressioni del tipo "tutti i documenti sono stati sottoposti all'esame dei verificatori", "tutte le attività e passività sono regolarmente espresse nello stato patrimoniale", "tutti i costi ed i ricavi sono rappresentati per competenza nel conto economico", "non vi sono rischi o garanzie che non siano esposti per quanto di competenza nello stato del patrimonio o nei conti d'ordine", "non vi sono eventi successivi alla chiusura del periodo amministrativo che possano indurre a ripensare criteri di valutazione o che possano avere influenza sul risultato dell'esercizio o sul patrimonio netto", ecc.

Il bilancio di esercizio diviene quindi, da un lato, un ripetersi di schemi e di formule di rito e, dall'altro, strumento di mediazione di un supposto conflitto di interessi

tra i diversi stakeholders tra i membri di un ideale, ma non ben identificato, soggetto economico d'impresa. Nella sostanza diviene uno strumento di fuga dalle responsabilità, sicché miti e luoghi comuni svolgono un ruolo rilevante in sede di redazione del bilancio di esercizio.

Il primo mito è quello relativo all'individuazione di "chi prepara il bilancio di esercizio", e quindi di colui che se ne assume la responsabilità

La legge statuisce che il bilancio di esercizio viene redatto dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, ma ciò non risponde alla realtà dei fatti: il bilancio di esercizio infatti nasce negli uffici amministrativi ed è frutto della specializzazione tecnica di Direttori Amministrativi, capi contabili, contabili; subisce l'intervento, a volte determinante, di Direttori Generali e di Amministratori Delegati "inadenti" e che, al tempo stesso, si rendono formalmente garanti, innanzi al Consiglio di Amministrazione, dell'osservanza di leggi e di principi contabili grazie alla sottostante garanzia o coobbligazione di Sindaci e società di revisione. Anzi, in diversi casi, dato che Sindaci e società di revisione svolgono la loro, non infrequentemente timida, attività di controllo nel corso della formazione del bilancio di esercizio, è a questi soggetti che viene delegata la dichiarazione di garanzia, e quindi di responsabilità, della corretta osservanza di leggi e principi. Non sono forse loro i controllori? E quindi chi meglio di loro conosce norme e principi? È meglio affidarsi al controllo preventivo che alla censura a posteriori? Di conseguenza non è infrequente che gli organi di controllo partecipino alla formazione del bilancio di eser-

cizio e quindi siano di fatto in conflitto di interessi. E poi il controllo richiede tempo, e più tempo si impegna meno il controllo diventa economico per il controllore che comunque deve guadagnare ed allo-

ra, in caso di "disgrazia", innanzi a qualche Procuratore della Repubblica od a qualche Giudice, si sentono pronunciare affermazioni del tipo: "mi sono fidato", "non mi sono reso conto", "mi è

stato detto", "non era possibile fare tutto quel lavoro", "una cosa è la legge, una cosa è la pratica", "lo faceva il calculatore", "è colpa del programma", ecc.

La realtà, ancora più tragica, è che spesso in molte imprese, anche di media dimensione, i ragionieri non conoscono in modo adeguato la ragioneria (sono in realtà semplicemente addetti al terminale di un calculatore, anche se con la retribuzione di esperti in contabilità, secondo la loro mansione ed in relazione alla categoria sindacale prevista dal contratto collettivo di riferimento e dalla lettera di assunzione), ignorano l'esistenza dei principi contabili, si rivolgono a consulenti o ad amici per la soluzione di questioni che dovrebbero essere loro note, non conoscono le fondamentali norme tributarie, sono complici nel quotidiano operare, di potentati aziendali che impongono comportamenti non corretti che, di fatto, sono possibili solo con la pratica collaborazione di contabili, capi contabili, Direttori Amministrativi, consulenti, Sindaci e società di revisione, talché nello sharing delle responsabilità si realizza la supposta irresponsabilità di tutti per la redazione di un bilancio di esercizio non conforme a legge od a principi contabili. Ciò perché vi è sempre un capro espiatorio "formale": il Consiglio di Amministrazione, il legale rappresentante, coloro o colui che per legge deve

sapere tutto; gli altri, o per difetto di delega, o per difetto di mansione formale, o per insufficienza del compenso, o per ignoranza scusabile, non assumono alcuna responsabilità.

Questo mito si sta lentamente sgretolando, innanzi ad una Magistratura talvolta non ancora tecnicamente pronta in modo adeguato ad affrontare un argomento complesso come il bilancio di esercizio, talvolta erroneamente indirizzata da consulenti tecnici non adeguatamente preparati, e talvolta non distinguendo tra bilancio nullo e bilancio falso.

**Il secondo mito è quello della fiscalità**

Il bilancio deve essere redatto secondo l'osservanza della legge fiscale. Non è vero, ma ci si inganna, anzi ci si convince che debba essere così. Gli ammortamenti, gli accantonamenti ai fondi rischi su crediti, le valutazioni di magazzino, i fondi rischi, ecc., debbono essere strettamente determinati osservando la legge fiscale. La dottrina e la giurisprudenza in materia di tecnica e diritto del bilancio di esercizio, se pur presenti talvolta in tante raccolte di riviste e volumi in azienda, non sono oggetto di particolare attenzione. Si può allora affermare con sicurezza che la normativa fiscale, invece, sia oggetto di grande attenzione, valutazione, studio, applicazione in azienda in relazione al mito della priorità dell'osservanza fiscale? La risposta è negativa o, per lo meno, lo è in relazione a certa sostanza, rispettata, forse, ma non sempre, la forma.

In tanti uffici amministrativi, mancano spesso le raccolte dei principi contabili, dei libri di ragioneria e del bilancio, ma fanno mostra di sé (per non dire sfoggio) pregevoli raccolte di riviste tributarie e volumi aggiornati nelle edizioni annuali. Vi sono spesso banche dati su Cd Rom aggiornate anche telematicamente attraverso Internet, ecc.. Tutti questi supporti informativi sono disponibili; ma ecco che interviene un altro luogo comune dominante: la mancanza di tempo. Le norme e le prassi cambiano con estrema frequenza e non vi è tempo per aggiornarsi, il carico del quotidiano lavoro è talmente assorbente da impedire di aggiornarsi come si vorrebbe; la formazione aziendale è insufficiente, gli straordinari non sono consentiti, non vi sono prospettive di carriera che giustifichino un siffatto impegno, e poi, se del caso, vi sono comunque i consulenti, i Sindaci e le società che certificano i bilanci. È soprattutto, "si è sempre fatto così" e non si è stati informati del cambiamento. Quando poi si è commesso un errore (e ciò significa ammettere una responsabilità) ecco spuntare la frase magica: "verrà presto un condono" e quindi con un costo modesto si porrà rimedio all'errore. Per il resto il motto è: "tacere e negare". E se l'errore è penalmente rilevante? Allora è necessario difendersi: "si è stati costretti", "non si sapeva", "non era compito proprio"; e, sopratt-

tutto "era necessario". E così ci si libera dal peccato e ci si monda, rinascendo a nuova vita: confessare .... ben inteso, le colpe degli altri!

Nel rapporto dilemmatico tra norma civile e norma fiscale, tra principio contabile e valutazione o comportamento fiscale, si rileva l'esistenza di luoghi comuni di natura tecnica, che però con la tecnica poco hanno a che vedere. Ne citiamo alcuni, forse i più ricorrenti.

**Il problema degli ammortamenti anticipati.**

Gli ammortamenti anticipati sono disciplinati solo nella normativa delle imposte sui redditi; la norma civile non conosce distinzione tra ammortamenti ordinari ed ammortamenti anticipati. Gli ammortamenti anticipati sono ammortamenti calcolati nella dichiarazione dei redditi in forza della norma fiscale, per rinviare al futuro il prelievo tributario. Non vi è più l'obbligo di rilevarli nel conto economico; l'antico problema dell'obbligo di iscriverli nel sistema contabile è scomparso con il mutare delle norme (v. l'art. 75, comma 4, in comb. con l'art. 68, comma 3, del T.U.I.R.). Eppure ci si comporta come se il mutamento della norma non fosse intervenuto. A volte si considera l'ammortamento anticipato come ammortamento tecnico, a volte ci si dimentica dell'art. 2426, comma 2 del C.C. per le necessarie evidenze ed appropriate imputazioni delle contropartite patrimoniali, o dell'art. 2426, comma 2, n. 2 del C.C., laddove ci si riferisce alla residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni quale base di riferimento del calcolo degli ammortamenti, o per la modifica dei criteri e dei coefficienti utilizzati per tale calcolo, o dello stesso articolo di legge al n. 3 in merito all'obbligo di reintegrare dei valori.

Una seconda e non meno rilevante e connessa questione è quella del conseguente effetto fiscale. È evidente che calcolando ammortamenti anticipati, e quindi non di competenza economica di un qualsiasi periodo amministrativo cui si riferisce un bilancio, si genera, nel nome del solo vantaggio fiscale, un'eccezione alla regola fissata dall'art. 2423 bis, comma 1, n. 3 del C.C.. Da ciò deriva la necessità di considerare per competenza l'onere per le imposte dirette d'esercizio che vengono traslate ad un successivo esercizio. Si preferisce seguire il metodo del debito di imposta (e non quello dell'imputazione delle imposte differite) emergente dall'autotassazione e non si accantona quindi, ad integrazione del costo derivante dall'autotassazione, il fondo imposte, sottovalutando così il passivo patrimoniale ed "esagerando" il valore dell'utile dell'esercizio.

Un altro luogo comune è quello inerente la valutazione dei rischi sui crediti e dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti.

La norma fiscale fissa deter-

minate regole e limiti, sia di accantonamento annuale che di misura globale del relativo fondo (art. 71, commi 5 e 6, ed art. 66, comma 3, del T.U.I.R.) e ciò in modo concettualmente diverso da quanto dispone l'art. 2423, comma 1, n. 4 del C.C. in comb. con l'art. 2426, comma 1, n. 8 del medesimo Codice (obbligatorio all'occorrenza il richiamo al comma 2 di quest'ultimo articolo di legge); tutto ciò sempre in coerenza con il principio dell'art. 2423 bis, comma 1, n. 3 del C.C..

Il luogo comune è quello che se non si calcola la svalutazione dei crediti secondo la norma fiscale si pagano imposte sulle perdite su crediti. Lo stesso dicasi nel caso di perdite su crediti la cui concezione appare diversa tra la disciplina fiscale, che si affida ad elementi certi e comunque alle procedure concorsuali, per riconoscerne la deducibilità, e quella della prudenza civilistica e dei principi contabili (v. in dettaglio il Doc. n. 15 del CNDC & R del gennaio 1996). Ci si dimentica che anche le imposte sui redditi sono da calcolare per competenza e che, se dalla relazione di gestione o dalla nota integrativa risulta che vi è un programma di attività aziendale che conduce con sicurezza ad utili futuri, e che le perdite su crediti eccedenti i limiti fiscalmente consentiti in un anno troveranno le ragioni di riconoscimento fiscale, e quindi saranno dedotte in successivi esercizi generando un imponibile fiscale inferiore a quello emergente dai costi economicamente di competenza dell'esercizio in cui si verificherà la suddetta condizione, si può applicare il principio contabile delle imposte differite attive, sospendendo il costo per imposte sul reddito coerente con la generazione del cosiddetto fondo tassato per rischi su crediti, e riconducendo così a corretta determinazione l'onere per imposte di competenza, e quindi il risultato economico ed il patrimonio netto risultante dal bilancio annuale.

Altro luogo comune è quello della impossibilità di tener conto, nelle valutazioni delle rimanenze di magazzino, dei fenomeni di slow moving (lenta rotazione delle rimanenze) o dell'obsolescenza

La disciplina dell'art. 2426, comma 1, n. 9 del C.C., statuisce che le rimanenze sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, o di produzione, calcolati con i criteri indicati allo stesso articolo al n. 1, e cioè computando in tale costo anche i costi accessori. Si precisa, nel disposto normativo, che il costo di produzione include tutti i costi direttamente imputabili al prodotto relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato (in dettaglio v. il principio contabile del CNDC & R n. 13 del gennaio 1994, al p.to D.IV). In alternativa, ai sensi dell'art. 2426 del C.C. citato, si ricorre, per il principio della prudenza, ex art. 2423 bis, comma 1, n. 1 del C.C., al

valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore rispetto al costo di acquisto o di produzione (in dettaglio dispone il principio contabile del CNDC & R n. 13 citato, ai p.ti D.VII.f), D.VIII, D.X, D.XI).

Nel contesto descritto si inserisce il processo valutativo della svalutazione delle voci obsolete e di lento movimento, anche attraverso la creazione, in tutto od in parte, di fondi deprezzamento da portarsi a diminuzione delle corrispondenti poste dell'attivo patrimoniale. La valutazione rende indispensabile un attento processo di stime, ma il non considerare detti fenomeni nel processo di valutazione porta ad "esagerare" il risultato economico, e quindi anche il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio.

La norma fiscale, secondo la disciplina dell'art. 59, comma 4, del T.U.I.R., prevede un raffronto con il valore corrente di mercato dell'ultimo mese dell'esercizio, e consente di valutare tutte le rimanenze con il valore emergente dal mercato. Si tratta di un metodo non selettivo. In ogni caso è un valore negoziato e non un valore emergente da un processo di stima. Ciò conduce naturalmente ad una differente valutazione ed a costi che non sono fiscalmente riconosciuti come deducibili ai fini della determinazione del

reddito imponibile del periodo di imposta cui si riferisce il bilancio di esercizio in cui, a norma di legge e nella corretta applicazione dei principi contabili, si devono valutare i fenomeni di lenta rotazione e di obsolescenza delle rimanenze.

Il luogo comune è ritenere che si paghino ancora imposte sulle perdite o sui costi. Ma anche questo non è vero. Vi è solo un'anticipazione di imposta che, in presenza della successiva vendita delle rimanenze così svalutate o della relativa rottamazione, osservate le procedure previste dalla legge fiscale ed in presenza di utili, potrà essere recuperata. Siamo ancora al caso della previsione, in base a principi di ragionevolezza e nel contesto di programmi di attività aziendale (non a mere previsioni), di utili futuri. In questo caso, il differimento del costo, che conduce ad un maggior onere tributario per autotassazione, viene contenuto dall'iscrizione all'attivo dello stato patrimoniale di una posta inerente la sospensione di un costo che viene rinviato ad un successivo esercizio; si tratta del costo per imposte sui redditi, che deve gravare sul conto economico, nell'osservanza del principio della competenza economica e della prudenza.

I casi si possono moltiplicare (basta pensare ad esempio al trattamento delle plusvalenze), ma il comportamento

rimane sempre quello. Si confondono le differenze temporanee con le differenze permanenti nel contesto temporale dei costi fiscalmente indeducibili, per la determinazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi. Gli effetti della mancata considerazione di questi fenomeni sono quelli della distorsione dei risultati, della non corretta esposizione dei valori dello stato patrimoniale e del conto economico, della traslazione nel tempo di risultati economici di segno positivo e negativo, della sopravvalutazione o sottovalutazione del patrimonio netto, della mascheratura di perdite che impongono l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2446 o 2447 del C.C. o, peggio, della distruzione del capitale, e quindi dell'omissione delle procedure ex art. 2448 del C.C. ovvero del ricorso alle procedure concorsuali.

In conclusione "miti" e "luoghi comuni" conducono a comportamenti censurabili che si concretano, nella migliore delle ipotesi, nella nullità dei bilanci e, nella peggiore, nella commissione di reati, specie quando alla resa dei conti si dimostra la consapevolezza dei diversi organi di contabilità, amministrazione, gestione e controllo, della violazione di precise norme di legge e dei principi contabili in nome di un ipotetico vantaggio fiscale.

■ Prof. Franco Pontani